Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — ROMA — Martedì, 16 febbraio — Numero 39.

DIREZIONE — *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE — *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **823** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 3ª), e 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª); il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-*bis* (serie 3ª), convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3ª) e le leggi 30 aprile 1899, n. 168, 4 dicembre 1902, n. 506, 22 aprile 1905, n. 137, 9 luglio 1905, n. 413, 30 giugno 1906, n. 272, 16 giugno 1907, n. 540, 7 luglio 1907, n. 429 e 12 luglio 1908, n. 444;

Ritenuto che, come risulta dal piano finanziario e dai voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'esercizio della linea Padova-Piazzola si presume in parte passivo, resta stabilito che a norma del combinato disposto rispettivamente degli articoli 8 della legge 16 giugno 1907, n. 540 e 7 della legge 12 luglio 1908, n. 444, saranno attribuiti i sei decimi della sovvenzione chilometrica governativa di L. 2800 per 70 anni a garanzia della spesa di costruzione, ed i quattro decimi per l'esercizio della ferrovia;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata addì 4 dicembre 1908 fra i sottosegretari di Stato pei lavori pubblici e pel tesoro per conto dell'Amministrazione dello Stato, il sindaco del comune di Piazzola sul Brenta ed il rappresentante legale della Società anonima per la ferrovia Padova-Piazzola, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a binario normale ed a trazione a vapore da Padova a Piazzola sul Brenta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.
BERTOLINI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

N. 137 di repertorio.

CONVENZIONE

per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a trazione a vapore ed a sezione normale da Padova a Piazzola sul Brenta.

Fra le Loro Eccellenze l'avv. Luigi Dari, sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, in assenza del ministro, giusta delega qui unita sotto il n. I, ed il prof. Giuseppe Fasce, sottosegretario di Stato per il tesoro, in assenza del ministro, giusta delega qui unita sotto il n. II, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il cav. Zanini Giuseppe, sindaco del comune di Piazzola sul Brenta, delegato a stipulare come da verbali di deliberazioni del Consiglio comunale in data 28 ottobre e 4 novembre 1908 qui allegati sotto i nn. III e IV, approvati dalla Giunta provinciale amministrativa con deliberazione del 13 novembre 1908, qui allegata sotto il n. V, ed il cav. Giovanni Picecco fu Giuseppe, in rappresentanza della Società anonima per la ferrovia Padova-Piazzola con sede in Padova - capitale versato L. 600,000 - delegato a stipulare come da estratto del verbale del Consiglio d'amministrazione in data 14 novembre 1908 autenticato dal notaio dott. Carlo Picco residente in Piazzola sul Brenta, qui allegato sotto il n. VI,

Si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Oggetto della concessione.

Il Governo concede al comune di Piazzola e per esso alla Società anonima per la ferrovia Padova-Piazzola con sede in Padova, la ferrovia Padova-Piazzola sul Brenta a binario normale di m. 1.445 misurati tra le faccie interne delle rotaie ed a trazione a vapore che il concessionario si obbliga di costruire ed esercitare a sue spese, rischio e pericolo.

Tale linea ha la lunghezza complessiva di km. 16 + 231.50 di cui il primo tratto di km. 1 + 470.00 appartiene alla linea Padova-Bassano, ed il rimanente tronco di km. 14 + 761.50 è da costruire.

La concessione è fatta alle condizioni della presente convenzione e relativo capitolato, che ha per ogni effetto valore contrattuale, e sotto l'osservanza delle vigenti leggi, del regolamento n. 1, approvato col R. decreto 21 ottobre 1865, n. 1528, e degli altri regolamenti emanati o da emanarsi, in quanto non sia diversamente disposto dalle condizioni predette.

Art. 2.

Progetto di massima.

Il concessionario è obbligato a costruire la strada ferrata concessa secondo il progetto di massima redatto dall'ing. Francesco Pasini in data 11 aprile 1906 e 4 marzo 1907 ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voti 28 gennaio 1907, n. 52, e 15 marzo 1907, n. 286, e sotto l'osservanza delle modifiche, avvertenze e prescrizioni in esso contenute.

Art. 3.

Progetto esecutivo.

Entro sei mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del R. decreto di approvazione della concessione, il concessionario dovrà presentare all'approvazione governativa il progetto esecutivo della linea, in doppio esemplare bollato, redatto in base al progetto di massima ed al voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 4.

Termine per l'esecuzione.

Il concessionario dovrà incominciare i lavori entro quattro mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo e compiere l'intera linea entro due anni dalla stessa data.

Il concessionario dovrà altresì fare le provviste occorrenti perchè nel termine stabilito sia ultimata ed aperta l'intera linea al regolare e permanente esercizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Art. 5.

Tutela degli operai.

Il concessionario si obbliga ad osservare durante la costruzione della linea, le clausole che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici a tutela degli operi adibiti all'esecuzione dei lavori per conto diretto dello Stato. In caso d'inosservanza il concessionario sarà passibile delle penalità che verranno fissate a sanzione delle clausole sudeette.

Art. 6.

Durata della concessione.

La concessione ha la durata di anni settanta a decorrere dalla data del decreto reale d'approvazione. Decorso tale termine il concessionario consegnerà al Governo in buono stato di manutenzione e di conservazione tutte le opere costituenti la ferrovia e sue dipendenze, quali sono indicate nell'art. 248 della legge sui lavori pubblici.

Il Governo acquisterà a prezzo di stima, e nei limiti richiesti per un regolare esercizio, gli oggetti mobili di cui, all'art 249 della legge sui lavori pubblici, ancora utilizzabili in servizio della ferrovia concessa.

Oltre gli obblighi stabiliti nei predetti articoli 248 e 249, il concessionario avrà quello di provvedere a che sia assicurata la possibilità di continuare il servizio oltre la scadenza della concessione. Perciò tutti i contratti che, per qualunque oggetto attinente all'esercizio, verranno stipulati dal concessionario per un tempo eccedente il termine della suddetta scadenza, dovranno essere previamente comunicati al Governo per la sua approvazione.

Art. 7.

Cauzione.

A garanzia dell'obbligo assunto per la costruzione della ferrovia, il concessionario ha depositato a titolo di cauzione la somma di L. 50,000, come risulta dalla dichiarazione provvisoria n. 251 rilasciata il 10 giugno 1908 dalla R. tesoreria provinciale di Padova.

La cauzione suddetta sarà restituita a rate, fino alla concorrenza di quattro quinti, a misura dell'avanzamento dei lavori e delle provviste. Però, agli effetti dell'art. 5, l'Amministrazione governativa avrà la facoltà di dedurre dall'importo di dette rate le somme che venissero eventualmente pagate, previa diffida, dall'Amministrazione stessa agli operai per salari non corrisposti dal concessionario.

L'ultimo quinto sarà restituito dopo il collaudo finale, che avrà luogo entro due anni dalla data dell'apertura dell'intera linea all'esercizio, salva deduzione delle multe in cui eventualmente incorresse il concessionario per inosservanza delle clausole a tutela degli operei, e la parte rimanente potrà ancora essere trattenuta

se, in seguito alle pubblicazioni degli avvisi di cui all'art. 360 della legge sulle opere pubbliche, non risulteranno tacitati i proprietari i cui beni furono espropriati o danneggiati.

Art. 8.

Sovvenzione chilometrica.

Per la costruzione e l'esercizio di questa ferrovia lo Stato corrisponderà per anni settanta la sovvenzione annua chilometrica di L. 2800 sull'intera lunghezza della linea da costruirsi, misurata dalla punta dello scambio della diramazione dalla ferrovia Padova-Bassano all'estremo dei binari di servizio nella stazione di Piazzola.

Tale sovvenzione verrà proporzionalmente diminuita, se il costo di costruzione della linea risulterà minore della spesa prevista in L. 835,951.93.

La liquidazione della sovvenzione sarà fatta a linea ultimata in base ai consuntivi regolarmente documentati, alle relative scritturazioni ed alla misurazione da eseguirsi in contraddittorio dopo la apertura di ciascun tronco all'esercizio.

Agli effetti di tale liquidazione, sulla lunghezza indicata nell'art. 1 della presente convenzione non sarà tollerata eccedenza maggiore del 2 0[0.

Art. 9.

Decorrenza della sovvenzione.

La decorrenza della sovvenzione sarà stabilita dalla data di apertura della linea al pubblico esercizio.

Il pagamento della sovvenzione verrà fatto a rate annuali posticipate, le quali potranno essere dal Governo determinate anche in modo da provvedere al pagamento dell'intera sovvenzione entro settanta anni dalla data della concessione.

Il pagamento della sovvenzione sarà in tutto od in parte sospeso, o per i periodi di tempo nei quali, per cause non derivanti da forza maggiore debitamente accertata, l'esercizio venisse in tutto od in parte sospeso, o desse luogo a ripetute e gravi irregolarità.

Art. 10.

Partecipazione dello Stato ai prodotti dell'esercizio.

Quando il prodotto lordo chilometrico di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 16 giugno 1907, n. 540, abbia raggiunto la somma di L. 3700 lo Stato parteciperà sull'eccedenza nella misura del 30 0[0. Agli effetti del secondo comma dell'art. 11 predetto, l'interesse legale commerciale viene riconosciuto del 5 0[0.

Nel caso di azioni ammortizzate, o sostituite con cartelle di godimento, il 50 0[0 spettante allo Stato sarà commisurato all'eccedenza dell'1 0[0.

Per l'accertamento del prodotto netto dovranno essere computati fra i prodotti la sovvenzione governativa ed i contributi degli enti interessati, i quali sono stabiliti in misura non inferiore a L. 285,055.57, complessivamente, pari ad annue L. 17,500 per trenta anni, da non poter subire diminuzione anche in caso di mancato pagamento o di negata esistenza della obbligazione per tutti o parte dei contributi stessi, dovendo questo restare in ogni caso a rischio esclusivo del concessionario.

Art. 11.

Contabilità.

Agli effetti degli articoli 18 e seguenti della legge 16 giugno 1907, n. 540, resta stabilito che la situazione patrimoniale ed il conto speciale dell'esercizio debbono essere tenuti separati e distinti da quelli di altre linee o di altre intraprese dello stesso concessionario.

In aggiunta a quanto trovasi prescritto all'art. 1 del capitolato annesso alla presente convenzione, si stabilisce che le norme di contabilità per l'esercizio della ferrovia dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, almeno due mesi prima dell'apertura della linea all'esercizio.

Art. 12.

Riscatto.

In caso di riscatto della ferrovia a termini degli articoli 8 e seguenti della legge 12 luglio 1908, n. 444, verrà detratta - dall'indennità di riscatto - la somma costituente l'offerta degli enti interessati.

Resta altresì convenuto che l'annualità di riscatto verrà diminuita dell'interesse 4.50 per cento sul valore di stima del materiale rotabile e di esercizio al momento del riscatto, e sull'ammontare a detta epoca della parte che spetta al concessionario del relativo fondo di rinnovamento costituito a termini del seguente art. 16.

Mediante la detta annualità o capitale corrispondente s'intenderanno acquisite allo Stato tutte le opere componenti la ferrovia e le sue dipendenze, comprese quelle indicate all'art. 6 della presente convenzione.

La sovvenzione governativa da comprendersi nell'annualità del riscatto sarà trasformata in quella corrispondente al periodo di tempo che rimane dal giorno del riscatto al termine della concessione, salvo che il concessionario non domandi che gli sia continuata la sovvenzione per il periodo stabilito, ed in tal caso l'annualità di riscatto sarà calcolata escludendo dall'attivo del conto di esercizio l'importo della sovvenzione, e se il prodotto netto sarà negativo la differenza sarà dedotta dalla sovvenzione stessa.

Nel calcolare l'annualità di riscatto non si terrà conto dei contributi degli enti locali verso i quali, perciò, il concessionario potrà ripetere il pagamento dei concorsi medesimi fino al termine della concessione, e ciò senza responsabilità alcuna del Governo a causa di mancato pagamento o di negata esistenza della obbligazione per tutti o parte dei contributi stessi.

L'annualità di riscatto potrà, a scelta del Governo, essere convertita in un capitale corrispondente, col ragguaglio del cento per 4.50 da pagarsi all'atto del riscatto.

Parimente nel caso ed agli effetti del penultimo capoverso dell'art. 8 della citata legge, viene convenuto che l'annualità di riscatto verrà pure corrisposta al saggio del 4.50 per cento.

Art. 13.

Penalità per eccedenza di termini.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato all'art. 3 della presente convenzione per la presentazione del progetto esecutivo redatto nel modo in detto articolo indicato, il concessionario incorrerà senza bisogno di costituzione in mora nella decadenza dalla concessione e nella perdita di metà della cauzione che sarà devoluta allo Stato. Potrà però essergli accordata, purchè richiesta prima della scadenza, una proroga non maggiore di sei mesi, ove concorrano riconosciuti motivi.

Se il concessionario non inizierà i lavori nel termine assegnato all'art. 4 della presente convenzione, dopo una formale ingiunzione fatta intimare dal Ministero dei lavori pubblici, incorrerà, allo spirare del nuovo termine prefissogli con la ingiunzione, e senza bisogno di altra costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della intera cauzione, la quale sarà devoluta allo Stato.

Ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate, se chieste prima della scadenza, proroghe che nel loro insieme non supereranno la durata di un anno. Tali proroghe si intenderanno estese al termine fissato nello stesso art. 4 per la ultimazione dei lavori.

Se dopo un anno dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo i lavori non saranno avanzati e le provviste eseguite in modo da rendere sicura l'apertura della linea all'esercizio nel termine stabilito nel citato art. 4, o come sopra prorogato, il concessionario incorrerà pure, senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della cauzione, che sarà devoluta allo Stato.

Anche in questo caso, se domandate prima della scadenza, ed ove

concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate proroghe tali, che, cumulate con quelle eventualmente già accordate per l'inizio dei lavori, non superino la durata d'un anno.

Finalmente se i lavori non saranno compiuti o le provviste non eseguite in modo da potersi aprire all'esercizio l'intera linea nei termini stabiliti al citato art. 4, o diversamente fissati in uno dei predetti provvedimenti di proroga, il concessionario incorrerà, salvo comprovati casi di forza maggiore, in una multa di L. 100 per ogni giorno di ritardo; tale multa sarà prelevata dalla cauzione, se il concessionario non provvederà al pagamento.

Decorsi però sei mesi dal giorno in cui sia cominciata l'applicazione della multa senza che la linea possa aprirsi all'esercizio, il concessionario incorrerà senza bisogno di costituzione in mora nella decadenza dalla concessione e nella perdita della intera cauzione, fatta deduzione della somma complessiva che fosse stata pagata per multe e osservato quanto dispone l'art. 253 della legge sui lavori pubblici per la parte di cauzione già restituita.

Art. 14.

Valore delle opere in caso di decadenza.

Nei casi di decadenza dalla concessione nella conseguente applicazione degli articoli 252 e 253 della legge sui lavori pubblici, come pure nel caso previsto dall'art. 255 della stessa legge, la stima devoluta ai tre arbitri, inappellabili, da nominarsi come all'art. 20, si limiterà al valore delle opere e provviste esistenti, considerate fuori d'uso, e per il prezzo che se ne ricaverebbe potendole rivendere immediatamente e sempre indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento ed esercizio della strada ferrata.

Art. 15.

Rinuncia di privilegi.

Il concessionario rinuncia ai privilegi, diritti di preferenza, indennità e compensi di cui agli articoli 269 e 270 della legge sui lavori pubblici che gli potessero competere per diramazioni, intersezioni e prolungamenti di linea, nonchè per le linee laterali, restando in facoltà del Governo di provvedere alla costruzione ed all'esercizio di esse direttamente o mediante concessione a chiunque esso creda, senza essere tenuto in qualsiasi caso a compensi od a risarcimento di danni a favore del concessionario stesso.

Art. 16.

Costituzione di fondi speciali.

Non oltre dieci anni dalla apertura della ferrovia all'esercizio il concessionario dovrà iniziare la costituzione di un fondo speciale per la rinnovazione del materiale metallico d' armamento e del materiale mobile. Pel materiale metallico d'armamento il fondo sarà costituito di L. 70, 100 e 120 per ogni km. di linea, secondo che il prodotto lordo non superi le L. 6000, 9000 e 12,000 rispettivamente, e di L. 150 se il prodotto stesso supera le L. 12,000. Pel materiale mobile il fondo suddetto sarà costituito da una quota annua eguale al 2,50 per cento del valore a nuovo del materiale mobile in servizio nell'anno. Le somme di ragione del fondo per capitale ed interessi dovranno essere investite in titoli a debito dello Stato o da esso garantiti; ed il concessionario potrà valersene, sotto la sorveglianza del Governo, agli scopi pei quali il fondo stesso è stato costituito.

In caso d'insufficienza di detto fondo, il concessionario rimarrà egualmente obbligato alla esecuzione delle opere alle quali avrebbe dovuto provvedere a carico del fondo medesimo.

In caso di decadenza della concessione, l'intiero fondo speciale passerà in proprietà dello Stato.

In caso di riscatto o di scadenza della concessione, il complessivo fondo speciale per la rinnovazione del materiale metallico d'armamento passerà a titolo gratuito in proprietà dello Stato e quello del materiale mobile verrà ripartito fra lo Stato ed il concessionario nella stessa proporzione nella quale stanno fra loro al momento del riscatto o della cessazione della concessione, l'eccedenza sulla quota di partecipazione dello Stato ai prodotti lordi della sovvenzione chilometrica, di cui all'art. 8, e la quota di partecipazione suddetta.

Art. 17.

Cessione della concessione.

È nulla la cessione della concessione della ferrovia, o della sola costruzione, o del solo esercizio, senza l'approvazione governativa.

Art. 18.

Tasse di sorveglianza.

In corrispettivo delle spese a carico del Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio della linea, il concessionario pagherà al tesoro la somma di annue L. 1500 durante la costruzione e quella annuale di L. 50 a chilometro durante l'esercizio.

Art. 19.

Tassa di registro.

Il presente atto di concessione e quelli con cui fosse dal concessionario allogata la costruzione o l'esercizio della linea, o ceduta, previa approvazione del Governo, l'intera concessione, saranno registrati col solo pagamento del diritto fisso di lira una.

Saranno parimente registrati col diritto fisso di lire una per ogni proprietà, gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa e delle sue dipendenze, e ciò anche quando l'acquisto o la espropriazione si rendano necessari per successivi ampliamenti autorizzati dal Governo.

Art. 20.

Questioni.

Fermi restando i poteri conferiti dalle leggi e regolamenti vigenti al ministro dei lavori pubblici sulle questioni attinenti alla sicurezza e regolarità dell'esercizio e sulle altre d'indole tecnica, quando insorgessero altre questioni per l'interpretazione o per l'esecuzione della presente convenzione e dell'annesso capitolato, il Ministero ne proporrà la soluzione in via amministrativa, sentito, occorrendo, il Consiglio di Stato. Nel caso che il concessionario non si acquietasse alla soluzione proposta, quelle di tali questioni, che a senso delle vigenti leggi fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno, dalla parte che vi ha interesse, sottoposte alla giurisdizione ordinaria di Roma, a meno che le parti, con apposito atto di compromesso non preferiscano deferirle ad un collegio di tre arbitri, i quali potranno anche essere autorizzati a pronunciare come amichevoli compositori.

Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro; il terzo sarà nominato d'accordo fra le parti stesse, e, in difetto, dal primo presidente della Corte d'appello di Roma.

In ogni caso dovranno essere deferite al giudizio degli arbitri le controversie dipendenti dall'applicazione dell'art. 268 della legge sulle opere pubbliche.

Art. 21.

Domicilio del concessionario.

Il concessionario per gli effetti di questa convenzione elegge il suo domicilio legale in Padova dove dovrà anche tenere la sede degli uffici di direzione e amministrazione della ferrovia concessa.

Art. 22.

Validità della convenzione.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto Reale, registrato alla Corte dei conti.

Fatta in Roma, quest'oggi quattro del mese di dicembre dell'anno millenovecentotto.

Il sottosegretario di Stato pei lavori pubblici
L. Dari.

Il sottosegretario di Stato pel tesoro
Giuseppe Fasce.

Il sindaco rappresentante il Comune di Piazzola sul Brenta
Giuseppe Zanini,

Il rappresentante la Società anonima concessionaria
Giovanni Picecco.

Luigi Cappelletti, teste.
Vito Ruggeri, teste.

Avv. Francesco Potenza
segretario delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei lavori pubblici.

Il numero 68 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, gli ufficiali del genio civile e del genio militare accerteranno i fabbricati dei quali sia necessaria in tutto od in parte la demolizione a tutela dell'incolumità pubblica, e quelli che non potrebbero dare sicura abitazione alle persone che li occupavano, senza l'esecuzione di puntellamenti o di piccole riparazioni.

Questi ultimi lavori dovranno eseguirsi d'ufficio unicamente se l'importo di essi non ecceda la spesa che occorrerebbe per ricoverare provvisoriamente altrove le dette persone.

Art. 2.

La esecuzione d'ufficio dei lavori di demolizione, di puntellamenti e delle altre piccole riparazioni sarà ordinata dal sindaco in base all'elenco dei lavori stessi, che verrà redatto per ciascun Comune dall'ufficio del genio civile o del genio militare all'uopo incaricato.

Nel caso di rifiuto da parte del sindaco, o di dissenso fra lui e l'ufficiale predetto, per tutti o alcuni dei lavori compresi nell'elenco, l'ufficiale ne riferirà al proprio superiore gerarchico. Questi, premessi gli ulteriori accertamenti che potrà reputare opportuni, provvederà definitivamente, sostituendosi al sindaco, a tutti gli effetti del presente decreto.

Art. 3.

Alla esecuzione dei lavori indicati nei precedenti articoli verrà provveduto in uno dei seguenti modi:

a) a economia, con assegnazione diretta di operai e mezzi d'opera o anche di capi mastri di provata abilità;

b) a cottimi di somma urgenza, con persone di nota idoneità, sorvegliate da ufficiali del genio civile o del genio militare ed eventualmente da assistenti di fiducia dell'Amministrazione;

c) a mezzo di cottimi o di pagamenti di somma a *forfait* a proprietari dei fabbricati, quante volte essi presentino le più ampie garanzie per la esecuzione dei lavori.

Art. 4.

È fatto salvo, anche quando i lavori siano eseguiti nel modo indicato alla lettera *c*), dell'articolo precedente, il rimborso, da parte degli abbienti, della spesa sostenuta per la esecuzione dei lavori stessi, nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dall'art. 151, 1° capoverso della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, (testo unico).

Contro l'ordinanza del sindaco e dell'ufficiale del genio civile o del genio militare che dispone la esecuzione dei lavori, non è ammesso reclamo nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Contro il provvedimento del prefetto, che rende esecutiva la nota delle spese a carico degli interessati, è ammesso soltanto il ricorso al Re in via straordinaria, ai termini dell'art. 12 della legge 17 agosto 1907, n. 638, (testo unico).

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 70 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria;

Vista la legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le attribuzioni della Commissione forestale provinciale di Reggio Calabria di cui nell'art. 70 della legge 25 giugno 1906, n. 255, sono deferite all'ispettore forestale del Ripartimento, fino a che la Commissione stessa non sarà in grado di riprendere le sue normali funzioni.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 71 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 6 e 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per i provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Riconosciuta la necessità di provvedimenti temporanei riguardo al personale dell'Università di Messina e delle scuole medie governative di Messina, Reggio Calabria ed altri luoghi gravemente danneggiati dal terremoto, in relazione alle presenti ed alle eventuali condizioni locali, nonchè alla situazione di famiglia dei giovani studenti delle suddette Provincie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I professori ordinari e straordinari e tutti gli impiegati di ruolo appartenenti al personale assistente, tecnico, di segreteria e subalterno dell'Università di Messina; i capi d'Istituto e gli insegnanti di ruolo delle scuole medie governative di Messina, Reggio Calabria ed altri luoghi gravemente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, rimangono a disposizione del Ministero della pubblica istruzione, sino a diverso provvedimento.

Art. 2.

Le retribuzioni che i professori dell'Università di Messina e delle scuole medie governative indicate nel precedente articolo godevano a qualsiasi titolo nel mese di dicembre 1908, saranno loro conservate a titolo di assegno personale sino al termine dell'anno scolastico 1908-909.

Ai professori che durante l'anno scolastico 1908-909 verranno destinati definitivamente o temporaneamente ad altra sede, l'assegno personale sarà diminuito dell'ammontare delle retribuzioni cui avranno diritto nella nuova sede.

Art. 3.

Gli assistenti e gli impiegati straordinari dell'Università di Messina, gli insegnanti incaricati e supplenti nelle scuole medie governative di Messina, Reggio Calabria ed altri luoghi gravemente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, rimangono a disposizione del Ministero della pubblica istruzione, continuando a percepire le retribuzioni di cui erano provveduti a qualsiasi titolo nel dicembre 1908 sino a diverso provvedimento e non oltre il termine stabilito dall'atto di nomina o di conferma.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese al personale subalterno delle scuole medie governative della provincia di Reggio Calabria, pel quale la spesa è a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

Nel solo fine di dare provvisorio collocamento ai professori ed ai funzionari dell'Università di Messina il Governo del Re è autorizzato a derogare sino a nuova disposizione, alle norme contenute nella legge 7 luglio 1907, n. 481, per i trasferimenti dei professori ordinari e straordinari delle Università e degli Istituti superiori di grado universitario e a destinarle stabilmente o temporaneamente in qualsiasi Università o Istituto superiore gli impiegati di ruolo e straordinari appartenenti al personale tecnico assistente e subalterno dell'Università di Messina.

Art. 6.

Pel collocamento temporaneo durante l'anno scolastico 1908-909 dei professori addetti agli Istituti governativi d'istruzione media di Messina, Reggio Calabria ed altri luoghi gravemente danneggiati dal terremoto, è data facoltà al Governo del Re di derogare alle disposizioni dell'art. 38 – ultimo comma – della legge 8 aprile 1906, n. 142 e di provvedere ad applicazioni temporanee di professori ordinari o straordi-

nari a corsi o classi aggiunte non costituenti cattedre di ruolo.

I professori degli Istituti d'istruzione media di Messina, che saranno destinati a cattedre di ruolo in sedi non comprese nel novero di quelli di primaria importanza conservano il diritto alla sede di primaria importanza.

A chi non si recherà alla sede assegnata nel termine prefisso sarà applicata la disposizione dell'art. 139 del regolamento, approvato col R. decreto 3 agosto 1908, n. 623.

Art. 7.

Per l'anno scolastico 1908-909 potrà essere istituito presso una o più scuole normali femminili governative un corso separato maschile, a pro' dei giovani che erano inscritti alla scuola normale maschile di Messina.

Gli insegnamenti del corso maschile saranno affidati a professori temporaneamente applicati in soprannumero alla scuola normale femminile, qualora non sia possibile od opportuno affidarli a professori della medesima scuola.

Art. 8.

Ai Consigli accademici delle Università è data facoltà di esonerare per l'anno scolastico 1908-909 dal pagamento delle tasse indicate all'art. 44 del regolamento generale universitario - eccettuata la tassa d'immatricolazione - gli studenti già inscritti all'Università di Messina, che provino con documenti di appartenere a famiglia danneggiata dal terremoto del 28 dicembre 1908; e ciò indipendentemente dalle condizioni richieste dal regolamento sopra citato, salvo il caso di pena disciplinare di cui alla prima parte dell'art. 57 del regolamento stesso.

Analoga facoltà è conferita alle autorità scolastiche alle quali, secondo i vigenti regolamenti, spetta deliberare sulla dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche di ammissione, iscrizione, licenza e diploma per le scuole medie delle provincie di Messina e Reggio Calabria, le cui famiglie si trovino nella condizione prevista dal comma precedente.

Art. 9.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RAVA.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 72 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Visti i RR. decreti 15 gennaio 1909, con cui, in applicazione dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, furono istituite due Commissioni l'una per proporre le zone più adatte per la ricostruzione degli abitati nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria e l'altra per concretare le norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e costruzioni nuove degli edifici pubblici e privati nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e da altri precedenti;

Ritenuta l'opportunità di regolare con norme uniformi la concessione di indennità ed onorari ai membri delle predette due Commissioni e di statuire circa il modo con cui sarà provveduto alle spese per gli studi delle Commissioni stesse;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai funzionari civili e militari chiamati a far parte delle due Commissioni istituite con i Nostri decreti sopra citati è assegnata l'indennità giornaliera di L. 20, in luogo di quella che loro spetterebbe secondo le norme vigenti per l'Amministrazione della quale fanno parte.

Ai membri delle predette Commissioni, che non siano funzionari dello Stato, sono rimborsate le spese di viaggio in 1ª classe ed è concesso un onorario di L. 20 per ogni seduta cui prendono parte.

Art. 2.

Al pagamento delle indennità ai membri delle Commissioni che sieno funzionari dello Stato, sarà provveduto coi fondi stanziati per tale titolo nel bilancio del Ministero dal quale i funzionari stessi dipendono. Per quelli che non sieno funzionari dello Stato i pagamenti saranno disposti sui fondi stanziati al capitolo 114 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed al capitolo 30 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Alle spese per gli studi che eventualmente occorressero sarà provveduto con mandati di anticipazione a favore dei presidenti delle due Commissioni o di funzionari da essi delegati, sui fondi stanziati nel ca-

pitolo 115 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per quanto riguarda la Commissione che deve proporre le zone per le ricostruzioni, e, per l'altra, nei capitoli 22 e 30 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.
COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 73 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Visto l'art. 3 del Nostro decreto 17 gennaio 1909, n. 23;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro e col ministro guardasigilli;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, ciascun Ministero farà, per i propri funzionari già in servizio nelle provincie di Reggio Calabria e Messina che si presumono morti nell'occasione del disastro del 28 dicembre 1908, le denuncie agli ufficiali dello Stato civile prescritte dall'art. 3 del R. decreto 17 gennaio 1909, n. 23.

Art. 2.

Dopo fatta la denuncia di cui al precedente articolo, con decreto del ministro del tesoro, su proposta dell'Amministrazione dalla quale il funzionario dipendeva, sarà concesso un acconto mensile alla di lui vedova od agli orfani, in misura non superiore ai tre quarti, sull'importo della pensione o dell'assegno presumibilmente dovuto ai sensi dell'art. 12 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

I funzionari, che dopo la denuncia della loro presunta morte risultassero superstiti, saranno riammessi in servizio e gli acconti di pensione, concessi alle loro famiglie, saranno ricuperati ratealmente, mediante ritenuta da operarsi sugli stipendi dovuti ai funzionari medesimi.

Art. 3.

Dopo fatta la denuncia di cui all'art. 1, sarà in facoltà dell'Amministrazione, quando le esigenze del servizio lo richiedano, di sostituire nel ruolo il funzionario del quale è presunta la morte.

I funzionari, che dopo la denuncia della loro presunta morte risultassero superstiti, saranno ricollocati nel ruolo al posto precedentemente da loro occupato. Nel caso di avvenuta sostituzione ai sensi del precedente comma, l'ultimo nominato nel ruolo rimane in soprannumero.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.
ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 74 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I funzionari civili dello Stato che prestano servizio, o saranno destinati a prestarlo, nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, saranno considerati in missione fino a nuova disposizione, e saranno loro corrisposte le indennità di missione regolamentari fino al 31 marzo 1909.

Con altro decreto sarà provveduto per il tempo successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'11 febbraio 1909, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Pianella (Teramo).

SIRE!

Il commissario straordinario di Pianella non può, nel periodo normale, compiere l'iniziata sistemazione di quella civica azienda.

Egli deve ancora attendere alla liquidazione degli ingenti residui attivi, dei quali buona parte di carattere litigioso; ripristinare, a sollievo della finanza del Comune, le prestazioni d'opera per la manutenzione delle vie comunali; completare l'esame del conto consuntivo 1907.

È indispensabile, pertanto, prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Pianella, in provincia di Teramo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pianella, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento per il personale degli uffici finanziari approvato con R. decreto 29 agosto 1897, n. 512;

Visto il regolamento sull'ordinamento e sul personale delle coltivazioni dei tabacchi approvato con R. decreto 29 marzo 1908, n. 165;

Visti i decreti Ministeriali 24 maggio 1908, n. 2687, registrato alla Corte dei conti addì 10 luglio 1908, decreti amministrativi, registro 61, foglio 191; 31 agosto 1908, n. 5823, registrato alla Corte dei conti addì 18 settembre 1908, decreti amministrativi, registro 63, foglio 245; e 20 settembre 1908, n. 6329, registrato alla Corte dei conti addì 2 ottobre 1908, decreti amministrativi, registro 64, foglio 58, con i quali fu indetto un esame di idoneità fra i capi verificatori di 2ª e 3ª classe, pel conferimento a scelta, di tredici posti di aiutante tecnico nelle Agenzie delle coltivazioni dei tabacchi;

Visti i verbali della Commissione centrale esaminatrice istituita con il detto decreto Ministeriale 24 maggio 1908, n. 2687, e con l'altro in data 14 agosto 1908, n. 5155, registrato alla Corte dei conti addì 29 agosto 1908, registro 185, personale civile, foglio 123;

Decreta:

È approvato il seguente elenco graduale dei vincitori del suddetto esame:

Genovese Antonino, punti 85.50 su 100 — Nezi Antonio, id. 84.50 — Castiglia Luigi, id. 78.50 — Posta Pietro, id. 76 — Cafaro Michele, id. 75.50 — Attolini Vito, id. 72 — Valentini Dario, id. 71 — Di Rienzo Francesco, id. 70.50 — Scotti Adolfo, id. 64 — Serfilippi Enrico, id. 63 — Donnini Arturo, id. 62 — Allemand Ippolito, id. 61 — Paci Giuseppe, id. 60.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 13 gennaio 1909.

Il ministro
LACAVA.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Con decreti dell'11 febbraio 1909, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, viste le deliberazioni delle Deputazioni provinciale di Alessandria, Padova e Novara, ha imposto i provvedimenti curativi delle piante infette dalla *Diaspis pentagona* nel comune di Quattordio (Alessandria); nel comune di Montagnana, località Busi, (Padova) e nei comuni di Vergano Novarese — Catalnio — San Pietro Mosezzo — Mercurago — Montrigliasco — Biandrate — Castelbeltrame — Vicolungo — Cureggio — Casalvolone — Sannazzaro Sesia — Vittata — Fara Novarese — Sezzano — Ghemme Landiona — Mandello Vetta — Zorzano — Alzate — Barengo - Cavagliotto — Cressa Luno -- Pella — San Maurizio — Romagnano Sesia — Ara — Grignasco — Prato Sesia — Biella — Andorno — Chiavazza Cavaglià — Bioglio — Pettinengo — Candelo — Benna — Castellengo Gaglianico — Massazza — Mottalciata — Sandigliano — Verrone — Villanova — Dorzano — Rappolo Viverone — Cossato Sessona — Mezzana Mortigliengo — Vigliano Biellese — Valdengo (Novara). Crevacuore — Bornate — Piancere — Piane Sesia — Serravalle Sesia — Salussola — Pintebbio — Pollone - Occhieppo Superiore — Occhieppo Inferiore — Sordevolo — Masserano — Brusnengo — Castelletto Villa — Magnano — Zincone — Albano Vercellese — Alice Castello — Arboro — Asigliano — Balocco — Biangè — Borgo d'Alpe — Buronzo — Cavesana — Cavesanablot — Carisio — Casanova Elve — Cascine — San Giacomo — Cigliano — Collobiano — Costanzana — Crescentino — Crova — Desana — Fontanetto da Pò — Formigliana — Gattinara — Ghislarengo — Geffenga — Greggio — Lamporo — Lenia — Lignana — Livorno Vercellese — Lezzolo — Moncrivello — Motta di Cerete — Olcehengo — Oldenigo — Palazzolo Vercellese — Pertengo — Pezzana — Prarolo — Quinto Vercellese — Riece — Roasenda — Roasio — Ronsecco — Salasco, — Sale Vercellese — Saluggia — San Germano Vercellese — Santhia — Stroppiano — Tricerro — Trino — Tronzano Vercellese — Villa del Bosco — Villarboit — Varallo — Crucola — Locarno — Guarona — Roccapietra — Borgosesia — Agnona — Aramo — Doccio — Isolella — Pallanza — Baveno — Cannero — Trafiumo — Intra — Arizzano — Carciago — Ghiffa — Oggebbio — Zoverallo — Lesa — Bolgirate — Nebbiuno — Omegna — Crusniallo — Stresa — Domodossola — Beura — Caddo — Crevola — Mabera — Pallanzeno — Priglia — Tappia — Trontano — Vanga — Varzo — Villadossola — Castiglione d'Ossola e Piedimulera (Novara).

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 12 corr., in Montemesola, provincia di Lecce, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 13 febbraio 1909.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 49,873 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 22.50, al nome di *Miranda* Vincenza fu Carlo, nubile, domiciliata in Napoli, e n. 50,525 di L. 71.25 al nome di *Ammirante* Vincenza fu Carlo, nubile, domiciliata in Napoli, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi ad *Amirante* Vincenza fu Carlo, nubile domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 15 febbraio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3 3[4 0[0, cioè: n. 560,770 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 4200, al nome di Lastrucci Umberto di Luigi e vincolata di usufrutto a favore di Bertini *Lina* fu Francesco, nubile, fu così vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece vincolarsi di usufrutto a favore di Bertini *Teresa* fu Francesco, nubile, vera usufruttuaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notifiate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 febbraio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 228,415 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,001,069 del soppresso consolidato 5 0[0) per L. 41.25 al nome di Sanguineti *Teresa, Ester, Giuseppe, Fortunato* ed Enrico di Raffaele, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Chiavari (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Sanguineti *Rosa-Teresa, Maria-Ester, Gaetano-Giuseppe-Giovanni, Giovambattista-Fortunato,* ed Enrico, di Raffaele, ecc. ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A temini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 febbraio 1909.

Il direttore generale
MORTARA.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita già del consolidato 5 0[0, cioè n. 902,791 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 130, al nome di Tacca *Benita* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre domiciliata a Carrara (Massa) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tacca *Maria-Angiola-Felicita-Aurelia* di Giuseppe, chiamata Benita, minore, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 febbraio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

2° AVVISO.

È stato chiesto il tramutamento della rendita nominativa consolidato 3.75 0[0 n. 369,346 di L. 15, intestata a Fagiani Francesca Maria di Leandro, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Genova.

Siccome l'esibito certificato è diviso in due parti, così si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che si sia notificata a questa Direzione generale veruna opposizione, si eseguirà il chiesto tramutamento e si consegnerà il nuovo titolo al richiedente.

Roma, il 15 febbraio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro *(Divisione portafoglio)*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 16 febbraio, in L. 100.44.

MINISTERO
I AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

15 febbraio 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	103.59 89	101.72 89	103.12 37
3 1/2 % *netto*	103.17 12	101.42 12	102.72 68
3 % *lordo*	72.16 67	70.96 67	71.25 73

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di anatomia umana normale nella R. Università di Cagliari.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 16 giugno 1909 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 11 febbraio 1909.

Il ministro
RAVA.

2

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di anatomia umana normale nella R. Università di Sassari.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta legale da L. 1.20 non più tardi del 16 giugno 1909 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque copie.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e, fra questi, dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perveranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 12 febbraio 1909.

Il ministro
RAVA.

2

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di patologia speciale medica nella R. Università di Pavia.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta legale da L. 1.20, non più tardi del 18 giugno 1909 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque copie.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e, fra questi, dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 12 febbraio 1909.

Il ministro
RAVA.

2

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di clinica chirurgica e medicina operatoria nella R. Università di Cagliari.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 21 giugno 1909 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 12 febbraio 1909.

Il ministro
RAVA.

2

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di storia della filosofia nella R. Università di Torino.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro

domanda in carta legale da L. 1.20 non più tardi del 23 giugno 1909 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque copie.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e, fra questi, dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 12 febbraio 1909.

Il ministro
RAVA.

2

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di mineralogia nella R. Università di Sassari.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 25 giugno 1909 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli, e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 12 febbraio 1909.

Il ministro
RAVA.

2

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Mentre la Russia e la Turchia sono prossime ad accordarsi – come annunziano gli ultimi dispacci – sulla combinazione finanziaria che deve metter fine alla contestazione con la Bulgaria, l'attenzione è richiamata improvvisamente sul problema austro-serbo. In presenza all'eccitazione bellicosa della Serbia ed alle pretensioni di compenso territoriale ch'essa mantiene fermamente, il Governo austro-ungarico sembra deciso ad un'intimazione, della quale ha minacciato già più volte la Serbia. O il Governo di Belgrado dichiarerà ufficialmente le sue intenzioni pacifiche, dandone una prova certa, o rischierà da parte dell'Austria-Ungheria una dimostrazione che la convincerà della sua impotenza. Tali sono le idee che occupano il Gabinetto di Vienna da qualche tempo a questa parte e che sembra voler mettere in esecuzione.

A questo proposito il corrispondente del *Temps* telegrafa da Vienna:

Le notizie pubblicate dalla *Reichspost* e dalla *Neue Freie Presse* sull'agitazione in Serbia hanno prodotto qui una grande sensazione. La *Wiener Allgemeine Zeitung*, spesso officiosa, dichiara sapere da buona fonte che il Governo austro-ungarico non pensa in alcun modo a domandare alle potenze estere il loro consenso prima di indursi ad una azione decisiva verso Belgrado. Questa dichiarazione collima esattamente con le affermazioni della *Reichspost*. È da notarsi tuttavia che il Ministero degli affari esteri non ha affatto smentito sinora l'informazione della *Neue Freie Presse*. Secondo questo giornale, se i serbi, passando dalle parole agli atti, costringono l'Austria ad agire a sua volta, il Gabinetto di Vienna dichiara ufficialmente, prima dell'apertura delle ostilità, che la monarchia non mira ad alcun ingrandimento territoriale, e che una vittoria non darebbe ad essa, in nessun caso, l'occasione d'acquistare un pollice di suolo serbo.

Non si saprebbe, d'altronde, dissimulare che la situazione è gravissima. La sola garanzia sembra essere che l'Austria-Ungheria è risoluta a non tirare affatto il primo colpo di fucile; ma non è impossibile che il Gabinetto di Vienna, stanco delle spese considerevoli alle quali l'obbligano le minacce serbe – si parla di una spesa di 360,000 corone al giorno pel mantenimento delle truppe di frontiera – domandi al Governo di Belgrado spiegazioni sullo scopo de' suoi armamenti.

Nei circoli ufficiali si rifiuta di spiegarsi sulla Serbia: « Ciò che si dice a Belgrado ci lascia assolutamente freddi », mi diceva ieri un uomo di Stato austriaco: « Finchè i serbi parleranno d'autonomia o di cessione territoriale – aggiungeva qualcuno dei bene informati – il nostro Governo non può entrare in trattative. Non crediate pertanto ch'esso desideri la guerra. Il Governo è pronto ad intendersi con Belgrado: è disposto, è deciso a concessioni, ma non seguirà la Serbia sul terreno su cui essa vuol portare la discussione ».

***

La crisi turca è stata presto risoluta con la nomina a Gran Visir di Hilmi Pascià. Egli avrebbe così composto il nuovo Ministero: Hilmi Pascià, presidenza ed interni; Rafaat, esteri; Riza Pascià, marina; Alì Riza Pascià, guerra; Zia Eddin, sceicco dell'Islam. Gli altri ministri mantengono i loro portafogli.

L'elemento del partito dei giovani turchi, che ha provocato la crisi, predomina nel nuovo Gabinetto.

I giornali, specialmente gli inglesi, commentano la crisi e generalmente deplorano che una fazione politica abbia un'influenza decisiva sui destini del nuovo regime.

Il *Daily Telegraph* dice che all'estero l'impressione

prodotta dal modo come si è dichiarata questa prima crisi sotto il nuovo regime, non è fatta per ispirare fiducia in esso. Il giornale deplora la caduta di Kiamil Pascià, di cui è nota l'esperienza e la larghezza di vedute; crede che Hilmi Pascià sarà bene accolto; ma deplora che sia la creatura di un club di giacobini.

Per il *Daily Telegraph* la crisi non ha nulla di straordinario. Il giornale dichiara che Kiamil, malgrado la sua moderazione e la sua abilità che gli valsero l'ammirazione di tutti, doveva cedere il posto ad un altro. Terminando, il giornale spera che Hilmi Pascià non si lascierà dominare dal Comitato « Unione e progresso ».

***

Si telegrafa da Teheran, 14:

« I *leaders* nazionalisti Sattar Khan e Bayr Khan hanno telegrafato al professore Miliukoff membro della Duma russa un appello col quale scongiurano « il mondo civile in nome della giustizia e della umanità a non intervenire in Persia ed a non distruggere così il risultato di tre anni di lotta per la libertà, aiutando finanziariamente un governo dispotico » aggiungendo che « un prestito consentito a questo governo non potrebbe essere riconosciuto dai nazionalisti ». Un uguale appello fu rivolto a tutte le Legazioni estere.

Lo spiegamento delle forze militari ordinato dalle autorità ha soffocato in sul nascere qualsiasi velleità di disordini da parte dei nazionalisti, che avevano tentato ieri di far chiudere i bazars.

I circoli ufficiali affermano che il governo è in grado di ristabilire l'ordine.

L'Andjuman di Ispahan ha telegrafato alle Legazioni reclamando con insistenza il ritorno completo all'antico regime costituzionale ».

***

Il progetto della costituzione di un nuovo Stato sud-africano è stato sottomesso ai differenti governi coloniali del luogo.

I punti principali sono: l'unione delle quattro colonie, la nomina di un governatore generale con lo stipendio di 250,000 lire, la formazione d'un Senato di 40 membri, di cui 8 nominati dal governatore generale, gli altri eletti dai Parlamenti provinciali e dai Consigli provinciali; la creazione d'un'assemblea di 121 membri, di cui 51 per il Capo, 36 per il Transvaal, 17 per il Natal e 17 per l'Orange.

Il Senato e l'assemblea siederanno insieme e voteranno sopra un sistema di rappresentanza proporzionale.

L'inglese e l'olandese saranno le due lingue ufficiali, e avranno gli stessi privilegi.

I debiti attuali delle colonie saranno riconosciuti e pagati dall'unione sud-africana.

BIBLIOGRAFIA

Ing. Filippo Nataletti, stenografo alla Camera dei deputati — *La stenografia secondo il sistema Taylor-Tealdi*, con modificazioni ed aggiunte — « Scrittura e composizione a macchina », Governo Vecchio, 1-2, 1909.

Fra i tanti sistemi di stenografia che da qualche anno a questa parte pullulano per l'Italia ed all'estero, il più in uso è certamente il sistema Gabelsberger-Noe, che G. Giorgetti e M. Tessaroli hanno reso pratico sotto quella forma che l'esperienza ha fatto loro risultare più opportuna all'insegnamento. Ed infatti per molti esso è l'indispensabile per imparare un'arte ormai tanto utile.

Mano mano però che altri sistemi sono andati perfezionandosi, per uniformarsi viepiù ai bisogni crescenti di chi deve, nel miglior modo e nel minor tempo possibile, formare sulla carta il pensiero altrui, il sistema Gabelsberger-Noe è apparso ai professionisti parecchio difettoso, poichè con lo specioso pretesto delle abbreviazioni così dette logiche si presta a degenerare nella più grande confusione. Bisognava dunque trovare altri sistemi più adatti ad afferrare, diremo così, il pensiero altrui senza cadere in quelle tali « papere » che bene spesso hanno dato motivo alla maggiore ilarità. E a questo bisogno ha pensato uno dei nostri migliori stenografi, l'ing. F. Nataletti.

Il Nataletti, che conosce, come pochi, la meccanica su cui si basano tutti i sistemi tachigrafici e stenografici che si sono susseguiti nello spazio di parecchi secoli, ha scelto, perchè da lui ritenuto il migliore, il sistema Taylor-Tealdi, e mediante opportune modificazioni ed aggiunte lo ha reso più semplice e più facile per essere appreso senza bisogno d'insegnante.

Le modificazioni e le aggiunte apportate a questo sistema dall'egregio stenografo possono riassumersi: 1° nella sostituzione di segni brevi, facili ad unirsi e poco deformabili a quelli usati nella scrittura comune; 2° nella omissione delle vocali medie e finali, non facenti parte di un dittongo, trittongo, ecc.; 3° nella rappresentazione d'intere sillabe iniziali con un solo segno; 4° nella adozione di segni speciali per le terminazioni e per le desinenze più in uso; 5° nella adozione di segni speciali brevissimi e caratteristici per alcune parole molto frequenti nel discorso.

Un semplicissimo artifizio - il raggruppamento cioè delle consonanti in sillabe e la indicazione del posto dove le vocali omesse debbono essere collocate - permette la eliminazione delle vocali medie senza pregiudicare soverchiamente la chiarezza dello stenoscritto.

L'ing. F. Nataletti ha potuto così ottenere un sistema rapido e facile, che occupa solamente 50 pagine di testo, grazie soprattutto alle 11 nitidissime tavole contenenti le consonanti, l'unione dei segni, le consonanti doppie e composte, le vocali, i dittonghi, i trittonghi, la numerazione e l'ortografia, le sillabe iniziali, la terminazione e le desinenze e le sigle, tutti i segni grafici cioè mediante i quali debbono formarsi le parole, i periodi, le frasi, il discorso. Esso è dedicato con rispettoso pensiero a S. E. l'on. Rava, « che primo dei ministri dell'istruzione pubblica apprezzava l'importanza della stenografia e ne disciplinava l'insegnamento ».

Infatti l'on. Rava, accogliendo il voto della maggioranza degli studiosi, ha, or non è molto, promesso d'introdurre in talune scuole l'insegnamento della stenografia.

Il sistema presentato dunque dal Nataletti riesce tanto più opportuno in questo momento in quanto che dimostra di possedere i requisiti necessari, anzi indispensabili, per essere indicato dalle autorità competenti quale libro di testo.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ricevette, ieri, in particolare udienza, il presidente e il segretario generale della R. Accademia veterinaria italiana, che ha sede in Torino, prof. comm. Lorenzo Brusasco e prof. dott. Giovanni Mazzini, che gli consegnarono la medaglia d'oro, appositamente coniata e decretata dalla R. Accademia, in occasione del cinquantenario della sua fondazione.

Il Sovrano gradì l'omaggio ed ebbe parole di en-

comio per l'Accademia, benemerita cotanto degli studi veterinari in Italia.

S. M. il Re, ieri mattina, accompagnato dal generale Brusati, si recò, in automobile, a Castelporziano per una partita di caccia.

Alle 15 il Sovrano faceva ritorno alla Reggia.

Per i danneggiati dal terremoto. — Alle LL. MM. il Re e la Regina sono pervenute per il Comitato nazionale di soccorso e vennero versate alla Banca d'Italia le seguenti somme:

A S. M. il Re:

Dal signor Antonio Ruskovic per sè e per i suoi amici di Connellsville Pa (U. S. A.), L. 1600 — dal signor Filiste Arnaldo Andrè e dai suoi compagni di lavoro in New York, L. 30 — dal signor sindaco di Villafranca (Francia) prodotto di un concerto di beneficenza, L. 506.50 — dal signor A. Basilone e dai suoi amici di Connellsville Pa, L. 727.68 — dal signor Enrico W. Zeidler di Scranton, L. 51.60 — dal signor A. Smith somma raccolta fra italiani ed americani di Brazos County (Texas), L. 2317.50 — dal signor Victor Emanuel, Dayton (Ohio), L. 5.10 — dal signor J. W. Taverner, agente generale coloniale per Vittoria (Australia) per conto del lord mayor di Melbourne, L. 20,120 — dal signor Antonino Bisesi, somma raccolta fra italiani ed americani di Muscatine, (Jowa (S. U. A.), L. 980 — dal sindaco di Montecastrilli pel municipio ed abitanti di detto Comune, L. 454.97 — dal capitolo dell'oratorio di Maria Vergine di San Carlo Borromeo in Vallebona, L. 40 — da Mrs. Tony Dasta (ricavato di un ballo di beneficenza), L. 281.80 — dal Cercle de Provence Chateau Rénard (Francia), L. 50 — somma raccolta fra italiani ed americani di Georgetown (Washington), L. 4335.

A S. M. la Regina: Dal dott. Domenico Scorpati, somma raccolta fra gli abitanti di Monte Roberto (Ancona), L. 500 — dal signor L. Gurevic e da altre persone di Kharkoff (Russia), L. 29 — dal signor Felice Garcia Arceluz, per la collettività spagnuola « La Magdalena » di Buenos Aires (festa di beneficenza), L. 935 — dalla Società operaia di mutuo soccorso delle frazioni riunite Riccio-Cortona, L. 66 — dalla contessa Natalia Miljutine di Simeis (Crimea), L. 5270 — dagli operai dell'impresa Montagnoni Doroteo in Terontola, L. 32.50 — dal pastore evangelico signor Johanneswerth, somma raccolta fra bambini della scuola evangelica di Ladbergen, L. 50 — dalla signora Natalia Khomiakoff, per Comitato dame Pietroburgo-Messina (Pietroburgo), 2° invio, L. 25,000 — dall'Ambasciata di Russia a Roma, per conto del Bureau du Zemstvo, del distretto di Berdiamsk, L. 526.

*** La Direzione generale della Banca d'Italia partecipa che, dalle notizie giunte a tutto il 13 corr., risultano versate nelle Casse delle sue filiali (Roma e provincie) le seguenti somme a favore dei danneggiati dal terremoto:

A disposizione del Comitato nazionale, L. 16,397,803.73 — A disposizione del Comitato generale romano, L. 630,814.12 — A disposizione del Comitato provinciale di Genova, L. 743,829.75 — La Banca aveva inoltre ricevuto a disposizione della Croce Rossa italiana, L. 1,553,103.85 — Totale generale L. 19,325,551.45.

Il dott. Klopsch e il *Christian Herald* di New York hanno mandato in due volte a S. M. la Regina, per mezzo del R. ambasciatore a Washington, 50,000 dollari per il patronato degli orfani « Regina Elena ».

A Klagenfurt il cav. Di Ehrfeld, R. agente consolare, ha organizzato un concerto che ha prodotto insieme ad una sottoscrizione L. 1650. Questa somma, come quella precedentemente raccolta dal cav. Ehrfeld, è stata spedita all'on. Tittoni.

*** La Cassa di risparmio della Lombardia, oltre alle duecentomila lire già erogate a favore dei danneggiati dal terremoto ha elargito altre trecentomila lire.

La sottoscrizione del Comitato di Milano raggiunge la somma di 3,330,000 lire, da cui bisogna detrarre 150,000 lire che la Cassa di risparmio ha destinato a favore dell'opera di patronato « Regina Elena ».

Dai paesi del terremoto. — Ripartendo iersera da Reggio Calabria per la sede del comando del corpo d'armata, il generale Mazzitelli pubblicò un manifesto di commiato in cui attesta il suo compiacimento per l'attività di questa popolazione ed esprime i voti pel risorgimento civile ed economico di Reggio e dell'intera regione colpita dalla catastrofe.

Onoranza. — Il Senato accademico edimburghese ha nominato, per causa d'onore, l'on. prof. Luigi Luzzatti dottore in legge dell'Università di Edimburgo.

Onori funebri. — Giulio Ajani, il forte patriota che nelle lunghe notti insonni, straziato dal male che lentamente lo conduceva alla tomba, sognava ed invocava Roma asilo dei suoi ultimi giorni di vita, mèta luminosa di tutti i suoi pensieri, non è più.

Roma sente profonda, imperitura riconoscenza verso tutti - oscuri o illustri - i benemeriti del patrio risorgimento, e la rappresentanza sua ha voluto, assecondando l'ultimo desiderio dell'estinto, si rendessero per cura e a spese del Comune, modeste, degne onoranze funebri alla salma del compianto patriota.

Il sindaco perciò ha invitato i colleghi del Consiglio comunale a volersi unire al mesto corteo che domani, mercoledì, alle ore 15 1/2, muovendo dalla stazione di Termini (piccola velocità, via di porta San Lorenzo), accompagnerà il feretro di Giulio Ajani al cimitero di Campo Verano.

Elezioni politiche. — La Giunta comunale, di fronte alle molteplici richieste che le pervengono da Comitati elettorali per avere copie delle liste degli elettori, ha deliberato che delle liste stesse, appena ne sarà ultimata la stampa, siano messi a disposizione due esemplari per quei Comitati soltanto che notoriamente rappresentano ufficialmente le singole candidature.

In Campidoglio. — Sotto la presidenza dell'assessoro Tonelli, il Consiglio comunale di Roma si è riunito iersera in seduta pubblica. Gli assessori Bentivegna e Tonelli risposero esaurientemente alle rispettive interrogazioni dei consiglieri Aureli e Trinchieri sul muro di cinta al palazzo di giustizia e sul funzionamento del teatro comunale Argentina.

Vennero approvate alcune proposte d'ordine amministrativo e di secondaria importanza; e, quindi, si aprì una lunga discussione sulla questione degli edifici scolastici, e cioè per la stipulazione del nuovo contratto con l'impresa Borruso.

Non essendovi il numero legale, la proposta sarà votata in altra prossima seduta.

Alle ore 0.30, la seduta venne tolta.

Congresso degli agricoltori italiani. — Ieri, alle 10, nei locali dell'Associazione degli agricoltori italiani si è inaugurato l'annunziato congresso agrario.

Sedevano alla presidenza il vice presidente comm. Frascara in sostituzione del presidente on. marchese Cappelli, leggermente indisposto, ed il prof. cav. Bruttini, segretario generale dell'Associazione.

Gli intervenuti erano abbastanza numerosi. Tra essi notavasi una rappresentanza della provincia della Gorizia, della Società agraria

di Trieste e di altre società agricole della regione al di qua del Guarnero.

Venne data lettura della relazione morale compilata dal presidente on. Cappelli, nella quale è riassunta in brevi tratti la storia delle assemblee dalle associazioni tenute nel 1908 e delle questioni discusse nei Congressi di Siena, di Faenza e di Rimini.

Il Congresso quindi iniziò i suoi lavori con una comunicazione del dottor Vecchia sulla vineria.

La interessante comunicazione venne attentamente ascoltata e vivamente applaudita.

Nel pomeriggio il Congresso tenne un'altra seduta.

Smentita. — L'*Agenzia Stefani*, comunica:

« La Legazione della repubblica di Cuba, in Roma, rettifica la notizia infondata, pubblicata da alcuni giornali, secondo la quale il vice presidente di Cuba si sarebbe suicidato. Dichiara che si è confuso l'attuale vice presidente, recentemente eletto e proclamato, col signor Luis Estevez, ex-vice presidente della repubblica, morto a Parigi qualche giorno fa. D'altra parte la legazione non ha alcuna notizia ufficiale del suicidio del signor Estevez ».

Nella Somalia italiana. — S. E. il ministro degli esteri ha ricevuto, via Kisimaio Zanzibar, un telegramma del reggente il Governo della Somalia italiana, in data di Mogadiscio, 9, dal quale risulta:

Nella regione Balad Teteile vi fu recentemente un risveglio di attività dei dervisci appartenenti agli Illivi, Daud, Mobilen, Scidle, Anadle e Dinle Matan.

Essi si riunirono, proponendosi di tagliare la strada Mogadiscio-Afgoi e attaccarono il 1° di febbraio Bullalò, uccidendo un uomo ed una donna, ma furono respinti dalla popolazione, lasciando sei morti.

Per proteggere le popolazioni amiche, il comandante delle truppe partendo da Mogadiscio il 2 febbraio, fece, con forze sufficienti una escursione militare su Balad Teteile, che trovò sgombra. I dervisci si erano rifugiati sulla destra dell'Uebi-Scebeli. Teteile fu bombardata e nel recarsi su Balad, le nostre truppe furono accolte da fucilate sparate dai dervisci nascosti dietro una duna; ma questi furono dai nostri messi in fuga con qualche colpo di cannone.

Le truppe rientrarono a Mogadiscio il 9 corrente.

In seguito a questa escursione, i dervisci si sono precipitosamente ritirati fra i Mobilen, ciò che, secondo il giudizio del Reggente il Governo del Benadir, ha fatto perdere in gran parte il loro prestigio sulle popolazioni.

Per i festeggiamenti nel 1911. — S. E. il ministro della guerra, senatore Casana, concordando pienamente negli intendimenti a lui esposti dalla presidenza del Comitato delle feste commemorative del 1911, ha comunicato al conte Di San Martino la determinazione, già in massima adottata, di indire in Roma per quella patriottica data una grande gara internazionale di tiro a segno.

— Il ministro di Svezia presso S. M. il Re d'Italia ha dato affidamento di una prossima decisione del suo Governo per la partecipazione ufficiale della Svezia all'Esposizione internazionale d'arte che sarà tenuta in Roma nel 1911. E gli ha partecipato che frattanto ha avuto luogo a Stoccolma una riunione di ben 45 tra i maggiori artisti svedesi, i quali hanno stabilito di prender parte all'Esposizione di Roma.

Tiro a segno nazionale. — Nella riunione tenutasi l'altro giorno dal nuovo Consiglio della Società del tiro a segno di Roma, venne eletto presidente, alla unanimità, l'on. principe Pietro Lanza di Scalea.

Per le altre cariche interne riuscirono: vice presidente on. Brunialti — consigliere segretario sig. Finiti — consigliere delegato cav. Vitali — consigliere economo rag. Tavelli Luigi.

Feste sportive. — Il Comitato per le riunioni sportive da tenersi in Roma nel prossimo maggio, recentemente riunitosi, ha approvato i programmi del concorso ippico e delle 4 grandi giornate di corse, proposti dalla direzione tecnica.

Vi sarà tra gli altri un premio del Commercio di lire cinquantamila per un grande *steeple* internazionale.

Pubblicazioni ufficiali. — *Ministero delle finanze - Ufficio trattati e legislazione doganale.* Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 1908, Roma stab. G. Civelli.

Movimento commerciale. — Il 14 corrente furono caricati a Genova 51 carri; a Venezia 40, di cui 12 di carbone pel commercio e 28 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 36.

Marina mercantile. — Il *Mendoza*, del Lloyd italiano, ha transitato da Barcellona per l'America del Sud. Il *Brasile*, della Veloce, ha proseguito da Barcellona per Buenos Aires. Il *Ravenna*, della Società Italia, è partito da Buenos Aires per Genova. Il *Cordova*, del Lloyd italiano, è giunto a Buenos Aires. L'*Argentina*, della Veloce, ha proseguito da Rio Janeiro per Buenos Aires.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 15. — Quantunque l'ordine non sia generalmente turbato, parecchi colpi di rivoltella furono sparati iersera in diversi punti della città, e nel quartiere di Galata vi fu panico per la voce di imminenti disordini.

PARIGI, 15. — *Camera dei deputati.* — Si approva la proposta che tende ad applicare alle industrie straniere la legge del 1908 sugli infortuni sul lavoro.

Si riprende quindi la discussione del progetto dell'imposta sul reddito.

ANVERSA, 15. — Il piroscafo belga *Australien* ha avuto una collisione con una nave sconosciuta al largo di Alboran presso Gibilterra ed è affondato.

Vi sarebbero 16 annegati.

ALGERI, 15. — Il vapore tedesco *Iberina* ha portato ad Algeri 15 uomini dell'equipaggio del vapore *Australien*. I naufraghi si sono rifugiati in un canotto.

Essi hanno dichiarato che venerdì scorso, durante una forte tempesta, la loro nave, che veniva da Orano, ha avuto una collisione con un veliero di cui si ignora la nazionalità, al largo dell'isola Alboran, a 100 miglia da Gibilterra.

L'*Australien* è affondato rapidamente. Il veliero sarebbe pure affondato.

Secondo le prime informazioni vi sarebbero in tutto 37 annegati.

NEW YORK, 15. — Ritirandosi il 4 marzo prossimo dalla presidenza degli Stati Uniti, Roosevelt, che ha più di venticinque anni di vita pubblica, ha deciso di riposarsi e di ricrearsi con un viaggio all'estero di due anni. Egli passerà un anno in Africa e l'anno successivo visiterà alcune grandi capitali europee.

In Africa Roosevelt dirigerà una spedizione scientifica equipaggiata dalla Smithsonian Institution di Washington. Della spedizione faranno parte Hermit Roosevelt, figlio del presidente, e tre valenti naturalisti americani, il maggiore Edgar A. Mearns, Y. Loring Alden e Edmond Heller.

La spedizione raccoglierà nell'Africa Centrale collezioni di mammiferi, uccelli, rettili, insetti e piante; queste collezioni saranno depositate poi nel Museo nazionale degli Stati Uniti a Washington.

La spedizione partirà probabilmente da New York il 13 marzo sul *Koenig Albert*, del Norddeutscher Lloyd, diretto a Napoli, ove giungerà il 25.

A Napoli i membri della spedizione si imbarcheranno, forse il 5 aprile, per il porto di Kilindini (Mombasa).

Il 21 aprile con la ferrovia dell'Uganda si recheranno a Nairobi e, dopo aver fatte parecchie escursioni, da questa base continueranno in ferrovia per Port Florence, sul lago Victoria Nyanza. La spedizione traverserà l'Uganda e percorrerà per tutta la sua lunghezza la vallata del Nilo, giungendo a Kartum verso l'aprile del 1910.

A Kartum Roosevelt sarà raggiunto dalla sua signora, che lo accompagnerà poi nel suo viaggio in Europa. Roosevelt si tratterrà in Europa circa un anno; egli ha accettato l'invito di tenere conferenze all'Università di Oxford, alla Sorbona a Parigi e all'Università di Berlino.

LONDRA, 15. — L'*Agenzia Reuter* ha da Aden che si conferma che i partigiani del Mullah hanno inviato al comandante delle truppe inglesi una deputazione che gli ha offerto di restituire i camelli razziati alle tribù amiche dell'Inghilterra ed ha avanzato alcune proposte di pace. Ma tali proposte sono inaccettabili, perchè si basano sulla condizione che l'Inghilterra sgombri il Somaliland.

Duecento Somali armati di fucili, che hanno fatto una dimostrazione sulla costa, sono stati cannoneggiati da un incrociatore inglese dinanzi il litorale dei Warsanglis.

VIENNA, 15. — Il Governo ha informato la Porta che la risposta dell'Austria-Ungheria relativa al protocollo austro-turco sarà inviata oggi a Costantinopoli.

Le divergenze sono di così poca entità che si spera prossimo l'accordo definitivo.

COSTANTINOPOLI, 15 — Un *iradè* del Sultano sanziona la scelta dei nuovi ministri fatta dal Gran Visir, Hilmi pascià.

Il Governo esporrà il suo programma alla Camera nella seduta di mercoledì.

SANTIAGO DEL CILE, 15. — Il cancelliere della legazione tedesca, Beckert, ha confessato di aver ucciso il portiere della legazione per legittima difesa.

NEW YORK, 15. — Un russo, che ha detto di chiamarsi Sdukoroff, ha ferito mortalmente a colpi di revolver un commissario di polizia e gravemente un agente, che lo volevano tradurre in arresto per imputazione di estorsione di fondi.

LONDRA, 16. — L'*Agenzia Reuter* ha da Addis Abeba:

Il Negus Menelik è tornato alla capitale dal suo viaggio in automobile nelle Provincie e si trova in buona salute. Egli è entrato in città a cavallo.

MARSIGLIA, 16. — Un orribile delitto, che ricorda quello di Soleillant, ha prodotto grande impressione nella popolazione.

Nel quartiere di Capelette, sobborgo di Marsiglia, è stato trovato il cadavere di una bambina di 8 anni, Maria Bianco, mutilato, con 30 colpi di coltello alla gola e all'addome e bruciature al ventre.

È stato constatato che il cadavere fu violato.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

15 febbraio 1909

Il barometro è ridotto allo zero	0°.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	755.56.
Umidità relativa a mezzodì	44.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 9.0.
	minimo 1.0.
Pioggia in 24 ore	—

15 febbraio 1909.

In Europa: pressione massima di 772 sull'Inghilterra, minima di 730 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito, fino a 5 mm. al sud e Sicilia; temperatura diminuita; venti forti tra nord e levante sul Veneto e Toscana; piogge sparse al sud ed isole; neve lungo l'Appennino centrale, Basilicata e Calabria.

Barometro: 765 al nord, livellato intorno 760 al sud ed isole.

Probabilità: ancora venti moderati settentrionali; tempo generalmente buono al nord e centro; cielo nuvoloso al sud ed isole con qualche pioggia; mare qua e là mosso.

N. B. — Alle 11 è stato telegrafato ai semafori dell'alto Tirreno ed alto Adriatico di abbassare il cilindro.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 15 febbraio 1909.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	9 5	4 2
Genova	sereno	legg. mosso	6 3	1 5
Spezia	sereno	calmo	7 8	— 0 4
Cuneo	nebbioso	—	1 5	— 5 7
Torino	sereno	—	2 2	— 4 6
Alessandria	sereno	—	4 0	— 8 5
Novara	sereno	—	7 6	— 5 0
Domodossola	sereno	—	6 0	— 10 3
Pavia	nebbioso	—	5 8	— 12 6
Milano	1/2 coperto	—	5 6	— 4 2
Como	sereno	—	3 6	— [illegible]
Sondrio	sereno	—	4 3	— 4 9
Bergamo	1/2 coperto	—	2 4	— 8 7
Brescia	1/2 coperto	—	3 7	— 3 5
Cremona	sereno	—	4 4	— 5 3
Mantova	nebbioso	—	3 6	— 2 0
Verona	sereno	—	5 0	— 2 9
Belluno	1/2 coperto	—	3 6	— 7 5
Udine	1/2 coperto	—	4 0	— 4 3
Treviso	sereno	—	3 7	— 2 6
Venezia	sereno	calmo	3 8	— 2 0
Padova	sereno	—	4 6	— 2 8
Rovigo	1/4 coperto	—	3 0	— 3 1
Piacenza	sereno	—	3 2	— 7 6
Parma	sereno	—	3 3	— 4 1
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	3 2	— 0 2
Modena	sereno	—	3 6	— 3 6
Ferrara	sereno	—	3 0	— 3 9
Bologna	sereno	—	3 0	— 0 9
Ravenna	sereno	—	5 0	— 5 0
Forlì	sereno	—	3 8	0 0
Pesaro	coperto	legg. mosso	6 0	— 1 0
Ancona	3/4 coperto	mosso	5 6	— 1 8
Urbino	coperto	—	0 0	— 3 5
Macerata	—	—	—	—
Ascoli Piceno	nebbioso	—	10 0	1 0
Perugia	sereno	—	1 5	— 4 2
Camerino	coperto	—	0 0	— 5 0
Lucca	sereno	—	5 9	— 1 9
Pisa	sereno	—	7 2	— 2 0
Livorno	sereno	mosso	6 0	— 0 5
Firenze	sereno	—	4 4	0 8
Arezzo	sereno	—	2 6	— 0 8
Siena	sereno	—	2 5	— 1 8
Grosseto	sereno	—	5 4	0 2
Roma	sereno	—	10 3	1 0
Teramo	coperto	—	2 8	1 0
Chieti	coperto	—	3 2	— 1 5
Aquila	coperto	—	0 8	— 2 5
Agnone	sereno	—	1 1	— 5 1
Foggia	coperto	—	5 9	3 0
Bari	coperto	agitato	8 6	3 8
Lecce	3/4 coperto	—	10 0	2 6
Caserta	coperto	—	8 5	3 8
Napoli	coperto	mosso	7 2	4 0
Benevento	coperto	—	6 8	1 1
Avellino	coperto	—	3 8	1 1
Caggiano	coperto	—	3 4	— 2 0
Potenza	coperto	—	4 0	— 2 2
Cosenza	piovoso	—	9 5	1 6
Tiriolo	nevoso	—	5 0	— 1 6
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	calmo	11 9	8 2
Palermo	1/2 coperto	agitato	11 6	4 4
Porto Empedocle	coperto	mosso	11 0	7 5
Caltanissetta	piovoso	—	7 1	2 5
Messina	—	—	—	—
Catania	coperto	mosso	12 9	6 4
Siracusa	1/2 coperto	mosso	12 2	3 0
Cagliari	coperto	mosso	11 0	2 0
Sassari	1/4 coperto	—	6 3	2 1

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*